

COMUNE DI ORUNE  
Prov. di Nuoro  
Piazza Remigio Gattu 14 - 08020 Orune  
Tel 0784/276823-Fax 0784/276280  
UFFICIO DEL SINDACO



Prot. n° 1733 del 02/04/2019

Al Sig. MARIANE MARGHERITA  
VIA UGO FOSCOLO n° 35  
Orune

All'Assessorato Regionale Alla Sanità  
Servizio Veterinario  
Via Roma n. 221  
09100 Cagliari

All'Azienda U.S.L. n° 3  
Servizio Veterinario  
08100 Nuoro

Al Comando VV.UU ORUNE

Al Comando Stazione C.C. ORUNE

**ORDINANZA N° 7**

**OGGETTO: SOSPETTO BRUCELLOSI OVI-CAPRINA. SEQUESTRO CAUTELATIVO.**

**IL SINDACO**

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.T.S. Sardegna-ASSL di Nuoro, pervenuta a questo Comune in data 02/04/2019, come da Prot. n° 1717, dalla quale risulta che nell'azienda ovina Codice Aziendale IT067NU025, ubicata nella località "BADU 'E SOLE" del territorio del Comune di Orune, di proprietà della Sig.ra MARIANE MARGHERITA, nata a Orune il 27/06/1936, C.f. MRNMGH36H67G147N, residente a Orune, in Via Ugo Foscolo n° 35, n° 1 capo ovino identificato elettronicamente e con codice auricolare n° IT091001200237, è risultato positivo alla SAR per Brucellosi Ovina.

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n° 1265 e ss.mm.;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954 e ss.mm.;

VISTE le Leggi n° 615/1964 e n° 33/1968;

VISTA la Legge 23/12/1978 n° 833;

VISTA la L.R. 08/07/1985 n° 15;

VISTA la Legge 296/1981;

VISTO il DAIS n° 2174 del 23/03/1991;

VISTO il D.M. 02/07/1992 n° 453;  
VISTO l'art. 54 del TUEL del 18/08/2000 n° 267;  
VISTO il D.Lgs del 31/03/1998 n° 112;  
VISTO il D.M. 292 del 31/05/1995;  
VISTO il D.M. 12/08/1997 n° 429;  
VISTO il D.Lgs 196/99;  
VISTO il DAIS n° 9 del 28/02/2018;

CONSIDERATO che è necessario adottare delle adeguate misure per impedire la diffusione della malattia agli animali recettivi e, soprattutto, che è necessario tutelare la salute delle persone esposte al contagio

## ORDINA

- Il sequestro dell'allevamento come sopra generalizzato;
- Isolamento degli animali infetti dagli animali sani;
- La sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi;
- Il divieto di qualsiasi movimentazione verso e da tale allevamento, ad esclusione dell'uscita di ovini destinati all'immediata macellazione;
- Effettuazione di un'indagine epidemiologica a cura del Servizio Veterinario dell'ASL;

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549,37 a € 9.296,22.

Chiunque contravenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto;

Il servizio veterinario, i VV.UU, gli agenti delle Forza Pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza, che entra in vigore appena notificata all'interessata.

IL SINDACO  
Deiana Pietro

